

Roma, 30 gennaio 2019

Prot. n. 29.19/DG.pd

Alle Agenzie per il Lavoro

c.a. - Responsabile Amministrativo  
Responsabile Formazione

Loro Sedi

**Oggetto: Rimborso procedure TIS 1° gennaio 2015 – 10 maggio 2017.**

Il Comitato di gestione e controllo in data 08 gennaio 2019 ha deliberato una apposita procedura per tutte le istanze di Trattamento di Integrazione Salariale (TIS) attivate dal 1° gennaio 2015 al 10 maggio 2017, non ancora istruite, in quanto nel periodo indicato non era stato predisposto il regolamento del Fondo di Solidarietà.

Pertanto, le Agenzie per il Lavoro possono presentare istanza di rimborso fornendo la seguente documentazione:

- Autorizzazione INPS concessa all'impresa utilizzatrice (qualora in possesso);
- Accordi Sindacali impresa utilizzatrice – OO.SS. e ApL- OO.SS. (qualora in possesso);
- Buste paga riferite al periodo di integrazione salariale;
- Flussi Uniemens relativi al periodo di integrazione salariale;
- Bonifico effettuato al lavoratore (qualora in possesso);
- Trattamento dei dati Privacy;
- Estratto conto previdenziale o buste paga attestanti l'anzianità lavorativa;
- Documento finale dell'istanza firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'ApL;
- Autocertificazione da parte dell'ApL attestante il periodo di integrazione salariale.

Considerato che l'invio delle richieste dovrà avvenire attraverso il nuovo programma TIS Web, il Fondo sta predisponendo le opportune modifiche alla piattaforma, delle quali darà comunicazione quanto prima. Si precisa che le modifiche alla piattaforma riguarderanno funzionalità circoscritte esclusivamente alla definizione dei rimborsi relativi al periodo in oggetto. Per i rimborsi successivi al 10 maggio 2017 restano immutate le procedure già definite.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale  
Antonino Costantino  
